



Sentenza n. 19/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13789 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

1. - [OMISSIS] [OMISSIS] [Omissis] nata il [Omissis] (C.F.

[OMISSIS]) nata a [Omissis] ([OMISSIS]) e residente a [OMISSIS] in Via

[Omissis] n. [Omissis], rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria

Pacciarini (C.F. PCCNMR55D45C745G - e-mail-pec: *annamaria.pacciarini*

@avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliata presso il relativo

Studio a Città di Castello (PG), in Via Marconi n. 3.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2026, svoltesi con

l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Relatore

	Dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G.	
	Francesco Magno e l'Avvocato Anna Maria Pacciarini per la convenuta.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato in data 02.12.2025, la Procura	
	regionale citava in giudizio la Dott.ssa [Omissis] [Omissis] [Omissis] per sentirla	
	condannare al risarcimento, in favore dell'Azienda Unità Sanitaria	
	Locale [Omissis], del danno indiretto quantificato in € 10.711,53	
	verificatosi in conseguenza del sinistro da caduta occorso alla Sig.ra	
	[Omissis] all'interno del " <i>Centro Disturbi da Alimentazione Incontrollata</i> "	
	(di seguito, Centro D.A.I.) di [Omissis] [Omissis] [Omissis] e del conseguente contenzioso	
	civilistico.	
	II. - Nell'atto di citazione, l'Ufficio requirente riportava che presso il	
	predetto Centro D.A.I. - dedicato ai trattamenti per le grandi obesità,	
	munito di arredi idonei e certificati a partire dal 13.09.2018 veniva	
	ricoverata la Sig.ra [Omissis], dal peso ponderale di oltre 123 kg.	
	In data il 22.09.2018, la degente chiedeva di essere accompagnata dalla	
	unità di personale O.S.S. di turno nell'Ufficio di Segreteria, per	
	depositare i propri effetti personali. Una volta all'interno, la paziente	
	sedendosi su una sedia ivi presente, scivolava e cadeva a terra. In esito	
	alla caduta riportava un trauma da distorsione del rachide cervicale e	
	lombo sacrale, una contusione della regione sacro coccigea ed una	
	contusione della scapola sinistra nonché conseguenti algie e	
	ripercussioni psicologiche, sicché agiva in giudizio chiedendo il	
	risarcimento dei danni subiti. In considerazione degli esiti della CTU	
	2	

disposta nel giudizio civile, l'Azienda sanitaria definiva la vicenda stragiudizialmente, riconoscendo alla danneggiata il complessivo importo di € 21.423,07.

La Procura erariale affermava - sulla base delle relazioni interne acquisite presso l'U.S.L. e confermate da degenti dell'epoca del D.A.I. (auditi come persone informate sui fatti) - che la c.d. Segreteria del Centro non presentava arredi adeguati a pazienti obesi perché dedicata agli operatori sociosanitari, in quanto frequentato dai pazienti solo per la consegna di materiale o di pratiche burocratiche. Tuttavia, i pazienti all'epoca ricoverati presso il Centro D.A.I. confermavano che il locale Segreteria era quotidianamente visitato dai degenti poiché utilizzato per la misurazione della pressione e per lo svolgimento di ulteriori adempimenti (*tra cui il deposito, ogni mattina, dei telefoni cellulari e la conservazione degli effetti personali*).

III. - La Procura regionale notificava, quindi, invito a dedurre alla Dott.ssa [Omissis] [Omissis] [Omissis], in qualità di Responsabile del Centro D.A.I. all'epoca dei fatti nonché dall'unità di personale OSS presente al momento dell'incidente, per il conseguente addebito, a titolo gravemente colposo, *pro quota parziaria: "danno pubblico di € 21.423,07 arrecato alla U.S.L. [Omissis] in conseguenza degli esborsi sostenuti in favore della Sig.ra [Omissis] in esito al contenzioso civile svolto innanzi al Tribunale di Terni (r.g. 2918 del 2019), definito con transazione approvata con D.G. 8.09.2023, n. 1072"*. A seguito dell'istruttoria condotta, la posizione della seconda invitata veniva archiviata per insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

IV. -Non ritenendo soddisfacenti gli elementi forniti in sede istruttoria dalla Dott.ssa [Omissis] [Omissis], la Procura erariale la conveniva in giudizio per il risarcimento del danno nella vicenda occorso all'Ente sanitario. A parere del Requirente, la condotta omissiva della Responsabile del Centro aveva assunto efficacia concausale nella produzione del danno determinatosi per l'inadeguata organizzazione degli ambienti e degli arredi del Centro, alla luce dei rischi specifici correlati alla natura dei ricoveri. Difatti, essendo il locale frequentato quotidianamente da degenti obesi, le sedie ivi presenti avrebbero dovuto essere adeguate a tale tipologia di utenza. Si riscontrava, quindi, una violazione degli obblighi di custodia di cui all'art. 2051 c.c. e degli artt. 15, 18 e 28 D. Lgs. n. 81 del 2008 in materia di corretta valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, nonché della Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle Strutture sanitarie, che imponeva la valutazione del rischio associato a ciascun paziente e l'attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di esposizione personali ed ambientali nonché la predisposizione di un *"programma di gestione del rischio di caduta volto all'individuazione del profilo di rischio nel contesto preso in esame in relazione alle caratteristiche del paziente e della struttura, alla definizione di misure di prevenzione, considerando i fattori di protezione e precauzione"*. Sulla base di detta Raccomandazione, peraltro, il Centro D.A.I. aveva predisposto un Documento che, nella versione *ratione temporis* applicabile (aggiornamento 22.03.2013), disponeva inequivocabilmente: *"altro rischio riguardante la tipologia dei pazienti che sono in elevato sovrappeso è*

l'uso di attrezzature adeguate specifiche presenti nel reparto (letti, sedie, sollevatori pazienti)". Pertanto, la presenza di sedie difettose o, comunque, non adeguatamente tarate per i pazienti sovrappeso, nella Segreteria del Centro, accessibile e quotidianamente fruita dall'utenza, veniva ritenuta dalla Procura condotta incompatibile con una corretta gestione dei rischi specifici della Struttura, quali anche esplicitati nel predetto Documento di Valutazione dei Rischi (nel prosieguo: "D.V.R."); violazione da ritenersi grave, pertanto imputabile - anche secondo i principi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 - al Responsabile del Centro nella qualità di "Datore di lavoro" la quale avrebbe dovuto regolamentare, con la dovuta diligenza, l'accesso ai diversi locali nonché vigilare sul concreto utilizzo degli spazi e sull'idoneità dei relativi arredi.

V. - Si costituiva nel giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per mancato rispetto dei termini i cui all'art.13 legge n. 24/2017 (legge Gelli Bianco), che imponevano all'Azienda sanitaria - al riguardo asserita del tutto inadempiente - la comunicazione al presunto responsabile del danno dell'instaurazione del giudizio entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'azione del terzo danneggiato e, sempre entro un termine di quarantacinque giorni, dell'avvio di eventuali trattative stragiudiziali, con l'invito a prendervi parte. Peraltro, la stessa era stata chiamata come teste innanzi al giudizio civile instaurato presso il Tribunale di Terni, non potendo, quindi, essere convenuta come parte dello stesso. Nel merito, contestava le dichiarazioni rese dalla unità OO.SS. che aveva

assistito all'incidente, sulle quali si era basata l'azione della Procura regionale, poiché ritenute porsi in palese contraddizione con quanto dichiarato negli scritti difensivi chiesti dal P.M. e, soprattutto, con la deposizione testimoniale dalla stessa resa nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Terni, non corrispondendo al vero che accompagnare i pazienti all'interno del locale Segreteria rientrava tra i compiti assegnati alla medesima, essendo stato convenuto esattamente l'opposto.

Rappresentava, poi, di essere stata individuata quale Responsabile del Centro D.A.I – Distretto del [Omissis] nell'anno 2008 e che nel 2017 la USL [Omissis] le aveva conferito l'incarico professionale di Alta specializzazione "Servizi Aziendali D.C.A" con durata triennale e facoltà di rinnovo, con individuazione della sede di lavoro "*nelle sedi aziendali presso le quali si erogano le attività riconducibili al presente incarico*". In ottemperanza a tale disposto contrattuale, la convenuta si prodigava nello svolgere il proprio incarico nelle Sedi che nel corso degli anni venivano aperte proprio per la cura dei disturbi alimentari. Al momento dell'incidente, la Dr.ssa [Omissis] [Omissis] coordinava quattro sedi: [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] [Omissis] a [Omissis], Centro DCA di [Omissis] e Centro DAI di [Omissis] [Omissis] *ad interim*. Il numero dei pazienti annuale era, nel 2018, intorno alle 240 unità. La convenuta rappresentava inoltre di non rapportarsi direttamente con il Personale OSS e che questo le segnalava per iscritto le varie problematiche; per quelle riguardanti lo stato degli arredi o il funzionamento dei servizi, ogni Struttura aveva un modulo in cui venivano riportate le varie disfunzioni; tuttavia, non aveva ricevuto nulla con riguardo agli arredi

del Centro D.A.I., per cui non era a conoscenza della presenza di una sedia difettosa. Contestava, poi, la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave, non avendo posto in essere comportamenti negligenti e non essendosi resa responsabile di imperizia, né tantomeno di imprudenza. Ciò anche in considerazione del fatto che, non potendo essere presente tutti i giorni presso la specifica Struttura, il Personale della stessa-avrebbe dovuto segnalarle la presenza di arredi inadatti in un locale, peraltro, presso il quale lei stessa aveva dato espresse disposizioni affinché nessun paziente entrasse. Nella memoria difensiva si avversava, poi, la supposta violazione dei principi dettati dalla normativa in materia di antinfortunistica, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Nell'udienza del 20 maggio 2026:

- il Pubblico ministero sosteneva la non applicabilità della legge Gelli-Bianco, poiché riferita al solo esercizio delle attività sanitarie laddove, invece, nel caso di specie la contestazione aveva ad oggetto attività amministrative; ribadiva che, dalle indagini, era inequivocabilmente emerso che i pazienti frequentavano la Segreteria, in cui vi erano arredi non idonei; riaffermava che il nucleo della condotta contestata era la violazione di obblighi inerenti alla valutazione del rischio, norme che

	avrebbero richiesto maggiore attenzione per la tutela pazienti obesi e	
	che, dunque, la colpa grave risiedeva nella macroscopica divergenza tra	
	la già richiamata Circolare ministeriale del 2011, <i>precit.</i> , il D.V.R. e	
	quanto si era verificato. Stante pendenza di una questione di legittimità	
	costituzionale in riferimento all'art. 1 della legge n. 20/1994, come	
	modificato dalla legge n. 1/2026, il P.M. concludeva per l'accertamento	
	del pregiudizio nonché per la sospensione impropria del giudizio in	
	relazione alla quantificazione del danno erariale addebitabile;	
	- l'Avv. Pacciarini, per la convenuta, ribadiva l'estraneità dell'assistita	
	alla vicenda, siccome dimostrata anche dal fatto che la stessa era stata	
	chiamata come testimone e non come parte nel giudizio civile e che non	
	vi era prova che la medesima avesse affermato che bisognava recarsi in	
	<u>Segreteria</u> per misurare la pressione; da ultimo rappresentava che la	
	convenuta, all'epoca dei fatti, gestiva quattro diversi Centri sanitari sul	
	territorio, avendo come referenti per le singole Strutture il relativo Capo	
	infermiere, che, su indicazione degli Operatori sociosanitari, le avrebbe	
	dovuto segnalare eventuali problematiche, cosa che non era avvenuta	
	nel caso di specie.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Preliminarmente, occorre scrutinare l'eccezione di inammissibilità e	
	di improcedibilità dell'azione della Procura regionale sollevata dalla	
	parte convenuta per mancato rispetto dei termini al riguardo previsti	
	dall'art.13 legge n. 24/2017 (legge Gelli Bianco), che imponevano	
	all'Azienda sanitaria di comunicare al presunto responsabile del danno	
	8	

	l'instaurazione del giudizio entro quarantacinque giorni dalla notifica	
	dell'atto introduttivo e, sempre entro un termine di quarantacinque	
	giorni, di informare sempre il medesimo dell'avvio di trattative	
	stragiudiziali tra questa e il danneggiato, con l'invito a prendervi parte.	
	L'eccezione in argomento risulta sprovvista di giuridico fondamento.	
	Come correttamente osservato dalla Procura regionale, l'ambito di	
	applicazione della c.d. Legge Gelli è limitato all'esercizio dell'attività	
	sanitaria, non potendosi estendere anche al caso di sanitari che	
	esercitano attività essenzialmente di carattere amministrativo-	
	gestionale. La corretta delimitazione dell'ambito di applicazione della	
	legge in discorso - destinata, per quanto qui di rilievo, a disciplinare la	
	responsabilità sanitaria, sia penale che civile ed erariale - deve, difatti,	
	tenere conto di quanto disposto dal relativo l'articolo 5, che vincola gli	
	esercenti le professioni sanitarie, <i>"nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie</i>	
	<i>con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di</i>	
	<i>medicina legale"</i> ad attenersi alle linee guida e, ove non disponibili, alle	
	buone pratiche clinico assistenziali. Pertanto, la circostanza che	
	l'operatore si sia attenuto, o meno, alle predette linee guida, funge da	
	parametro di valutazione della condotta al fine del configurarsi, o meno,	
	di una responsabilità da malpractice sanitaria, ciò delimitando la	
	materia riguardata dalla legge precitata.	
	Nel merito, svolgendo la disposizione espresso riferimento	
	all'esecuzione di <i>prestazioni sanitarie</i> , ne consegue il non potersi,	
	dunque, ritenere che l'esercizio di attività essenzialmente a carattere	
	amministrativo-gestionale, sol perché svolto da un medico all'interno di	
	9	

una Struttura medico-ospedaliera, possa essere ritenuto anch'esso esercizio della professione sanitaria. Una simile interpretazione, difatti, travalicherebbe la *ratio* della legge, che è quella, in continuità con il c.d. Decreto Balduzzi (d.l. n. 158/2012), di riordinare la disciplina nell'indicata materia prevedendo, anche nell'ottica di una riduzione della c.d. medicina difensiva e del contenzioso, meccanismi in grado, da un lato, di rendere più agevole il risarcimento di un danno cagionato al bene Salute (*es.: il tentativo obbligatorio di conciliazione e la responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria*) e, dall'altro, la valorizzazione della complessità dell'attività medica prevedendo degli strumenti di mitigazione della responsabilità e cause di non punibilità (*es.: il rispetto di linee guida e di buone pratiche; la disciplina della rivalsa, anche in sede contabile; il tetto al risarcimento nei confronti del sanitario danneggiante*).

Pertanto, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina di carattere speciale anche ai casi di esercizio di attività essenzialmente amministrativa o gestionale, solo perché esercitata da un sanitario, oltre a non trovare giustificazione nella *ratio* della legge, rischierebbe altresì di ingenerare delle discriminazioni tra soggetti che, sebbene svolgenti la stessa tipologia di attività - quella amministrativa - risponderebbero a diverso titolo in base alla diversa qualifica posseduta.

Tanto premesso, nel caso in esame risulta dagli atti che l'attività che la convenuta svolgeva presso il Centro D.A.I. anche attività di carattere gestionale ed amministrativo, come si evince dalla documentazione dalla stessa fornita (*rif.: la delibera del D.G. n. 162/2017 dove alla stessa viene conferito l'incarico speciale di Alta specializzazione come "servizi*

aziendali DCA”) ovvero da quanto riportato nella memoria di costituzione, laddove si afferma che *“il personale segnalava alla Dr.ssa [Omissis] [Omissis] varie problematiche; per quelle riguardanti lo stato degli arredi o il funzionamento dei servizi, ogni struttura aveva un modulo in cui venivano segnalate le varie disfunzioni. Come si evince dal documento che si allega, riguardante proprio il centro di Città della Pieve (v.doc. n.4), la USL [Omissis] forniva una scheda in cui erano inseriti i guasti agli impianti o agli arredi e tale scheda, consegnata alla Dr.ssa [Omissis] [Omissis], veniva poi inviata all’area tecnica affinché provvedesse. Questo era il “protocollo” della USL [Omissis] in dotazione dei sanitari con mansioni di responsabilità”.*

Sulla base di tanto, quindi, vertendo l’azione di responsabilità amministrativa su un fatto non riconducibile all’esercizio dell’attività sanitaria quanto, piuttosto, a quella di carattere amministrativo e gestionale svolta dalla convenuta nella qualità di Responsabile del Centro (“Datore di lavoro”), l’eccezione all’esame si configura del tutto priva di fondamento.

2. - Passando al merito della pretesa della Procura regionale, la domanda non merita accoglimento per le seguenti motivazioni.

2.1. - L’Ufficio requirente ha ritenuto che il danno arrecato alla degente fosse conseguenza immediata e diretta di due distinte, concorrenti condotte, addebitabili - quanto alla presenza della sedia difettosa o, comunque, inadatta per i pazienti obesi, nonché all’accesso consentito all’utenza presso l’inadeguato locale “Segreteria” - al Responsabile *pro tempore* del Centro D.A.I., ossia la convenuta e, quanto all’assistenza in concreto prestata alla degente, all’operatrice sociosanitaria che ha

omesso la necessaria attenzione nella gestione della degente, la cui posizione è stata, tuttavia, archiviata in sede istruttoria. In particolare, alla Dott.ssa [Omissis] [Omissis] si è contestata la violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., dei principi in tema di corretta valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro desumibili dagli artt. 15, 18 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché della Raccomandazione n. 13 del 2011 del Ministero della Salute, avente ad oggetto la prevenzione dei rischi della specie e del D.V.R. del Centro DAI.

Dalla documentazione versata in atti risulta la frequentazione della Segreteria, da parte dei pazienti, sicuramente per lasciarvi in deposito i propri effetti personali, mentre da alcune testimonianze risulta che la stanza venisse, altresì, utilizzata per la misurazione della pressione arteriosa. Si trattava, comunque, di un locale non destinato ai degenti che, nel caso, vi potevano soggiornare solamente per pochi minuti e, come emerge dalle audizioni (ad es., della degente vittima del sinistro e della unità O.S.S. la cui posizione veniva archiviata), sempre accompagnati dagli operatori sociosanitari. Dalle audizioni in atti e, in particolare, da quella della predetta operatrice, risulta, poi, che *“nel locale segreteria ci sono seggiole rinforzate per grandi obesi sopra i 150 kg, visto che si tratta di un locale utilizzato in più occasioni della giornata anche dai pazienti”*, circostanza confermata anche nelle deduzioni all’invito a dedurre della stessa: *“nel locale sono presenti almeno due sedie di tale tipologia, con struttura in ferro e di dimensioni maggiori, che vengono quotidianamente utilizzate al momento della misurazione della pressione”*, mentre la degente ha affermato che non vi era mobilio adatto ai pazienti

	obesi.	
	Orbene, premesso che a quasi dieci anni di distanza dall'accaduto non	
	appare possibile ricostruire con certezza se il locale in questione fosse,	
	o meno, attrezzato con sedute idonee ai pazienti obesi, né è stata data	
	prova che la frequentazione del locale da parte di questi venisse	
	autorizzata dalla Responsabile del Centro (<i>circostanza dalla convenuta</i>	
	<i>motivatamente contestata</i>) è comunque emerso dagli atti del giudizio che	
	il locale in argomento non era destinato ai pazienti del Centro - non	
	dovendo essere quindi attrezzato per la tutela degli stessi - che vi	
	potevano accedere solo per consegnare materiale o pratiche	
	burocratiche, come confermato anche dalla nota della Responsabile FF	
	Rete DCA USL [Omissis] del 28.04.2025.	
	2.2. - Così ricostruito il quadro dell'utilizzazione della stanza, ove si è	
	determinato l'infortunio in cui incorreva la paziente, il Collegio ritiene	
	innanzitutto che non sia configurabile, in capo alla convenuta,	
	l'elemento soggettivo qualificato della responsabilità amministrativa,	
	ossia la colpa grave. Premesso che, come emerge dalla delibera del	
	08.02.2017 di conferimento alla Responsabile del Centro dell'incarico	
	professionale di Alta specializzazione "Servizi Aziendali D.C.A", la	
	stessa operava su più sedi di lavoro, non potendo quindi essere	
	quotidianamente presente in ciascuna di esse, non si ritiene che la stessa	
	- non avendo espressamente previsto che in un locale non destinato ai	
	pazienti obesi (<i>se non per la consegna di documenti o beni personali</i>), ma al	
	personale ausiliario, vi fosse un arredo idoneo ai grandi obesi - abbia	
	commesso una manifesta violazione della normativa richiamata dalla	
	13	

Procura regionale. Sebbene non vi sia dubbio alcuno che la possibilità di una caduta incidentale sia uno dei principali rischi presenti nelle Strutture di degenza e che, laddove queste siano destinate a pazienti obesi, anche l'arredo debba a tal fine essere consono, il Collegio non ritiene che la mancata presenza – peraltro non dimostrata – di sedie idonee ai pazienti in un locale a loro non destinato, ma solo occasionalmente frequentato e, soprattutto, per brevissimi momenti, possa integrare una lampante, severa e palese violazione della normativa richiamata. Anche considerando, peraltro, che, come emerso dagli atti del giudizio, i pazienti non potevano accedere autonomamente e liberamente al locale Segreteria, ma dovevano sempre essere accompagnati da un dipendente del Centro, che, quindi, doveva vigilare sulla sicurezza del paziente.

2.3. - Nel caso di specie, poi, l'incidente si è verificato perché la degente, peraltro accompagnata, si era seduta su una sedia che chiaramente – trattandosi di una sedia con rotelle – non era destinata ai pazienti obesi, che la stessa, nella propria audizione, ha dichiarato essere quella su cui non era solita sedersi per la misurazione della pressione e che l'operatrice sociosanitaria ha dichiarato avere una seduta "traballante", dimostrando, quindi, di essere a conoscenza della presenza nella stanza di una seduta che non solo non era idonea ai pazienti ma era, altresì, compromessa, del qual fatto l'operatrice sanitaria avrebbe dovuto, quanto meno, apprestare specifica attenzione. Ciò a dire che, nel caso di specie, è stata la medesima e non la responsabile del Centro ad aver, inequivocabilmente partecipato all'incidente e concausalmente

	determinando l'interruzione del nesso di causalità, in via assorbente, tra	
	il fatto dannoso e la condotta omissiva addebitata all'odierna	
	convenuta.	
	3. - Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, la domanda	
	della Procura regionale, in quanto infondata, non merita accoglimento	
	e deve essere pertanto rigettata, restando assorbita ogni altra questione.	
	4. - Al rigetto della pretesa attrice consegue il diritto della convenuta al	
	rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano nell'ammontare di cui	
	al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di cui al	
	D.M. n. 55 del 2014 aggiornati ai sensi del D.M. n. 127 del 2022, con oneri	
	a carico delle Amministrazioni di appartenenza all'epoca dei fatti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando nel merito sul giudizio in epigrafe,	
	<i>contrariis reiectis</i> , dichiara infondata la domanda della Procura	
	regionale, nei termini di cui in motivazione, e pertanto la rigetta.	
	Liquida le spese di lite in euro 1.000,00, oltre la maggiorazione del 15%	
	per rimborso spese forfetarie, in favore di [Omissis] [Omissis] [Omissis].	
	I predetti oneri si pongono a carico dell'Amministrazione di	
	appartenenza all'epoca dei fatti.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	15	

	Depositata in Segreteria il 9 giugno 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all'articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 9 giugno 2026.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:	
	omettere i dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.	
	16	

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)